

**IL TRIBUNALE DI FERRARA****Sezione Penale**

in composizione monocratica

**ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E APPLICAZIONE PROVVISORIA
DELLA MISURA DI SICUREZZA**

Il Giudice, dott.ssa Valentina Camurri,

rilevato che all'udienza predibattimentale del 20.4.2026 la difesa – alla luce della produzione documentale medica riguardante la situazione psicologica di _____ – ha richiesto che venisse disposta perizia sulla capacità della stessa di intendere e di volere, sulla sua capacità di stare in giudizio e sulla pericolosità sociale;

considerato che all'udienza del 25.5.2026 questo Giudice ha proceduto al conferimento di tale incarico, nominando quale perito il dott. _____, il quale il 24.8.2026 ha depositato la relazione peritale dalla quale si evince come: “1) *al momento della commissione dei fatti per cui si procede, la signora _____ era per infermità mentale in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere, a causa del disturbo Schizofrenico Disorganizzato Cronico di cui soffre da oltre 20 anni;* 2) *il suo attuale stato di salute mentale è un quadro cronico e poco modificabile con di costante riduzione delle capacità di critica e di giudizio, per cui è da considerare socialmente pericolosa, la misura di sicurezza più idonea al contenimento di tale pericolosità è quella della libertà vigilata in luogo di cura;* 3) *la perizianda non è in grado di partecipare coscientemente al processo per l'assenza di un esame di realtà che le permetta di comprendere il significato dei comportamenti, il valore delle norme giuridiche, il dovere del loro rispetto. Tale incapacità non è reversibile*”;

rilevato che, a seguito del deposito di tale perizia il P.M. ha avanzato richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata in luogo di cura, con la prescrizione dell'obbligo di assunzione della terapia farmacologica in atto;

sentite le altre parti presenti all'udienza dell'8.9.2026 e, in particolare, il difensore dell'imputata, Avv. Donato La Muscatella, il quale ha chiesto di sospendere il processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p., nonostante l'irreversibilità dell'incapacità della perizianda e sulla misura di sicurezza si è rimesso a giustizia;

a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.

1. I poteri del Giudice dell'udienza predibattimentale

Il Giudice dell'udienza predibattimentale – come quello dell'udienza preliminare – ai sensi dell'art. 554 *ter* co. 1, ultima parte, “*non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*”. Tale preclusione, tuttavia, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui l'imputato – processualmente capace – risulti incapace unicamente sul piano

della colpevolezza (ossia qualora sia affetto da un vizio totale di mente). Opinare diversamente, facendo operare questa preclusione anche nel caso dell'imputato processualmente incapace, obbligherebbe (di fatto) il Giudice della predibattimentale a svolgere un'attività processuale, peraltro necessaria (ossia quella di disporre la prosecuzione del giudizio dinnanzi al Giudice del dibattimento), non permettendo così all'imputato processualmente incapace in quel momento di esercitare diritti (anche personalissimi) in sede di udienza predibattimentale, quali ad esempio l'accesso ad un rito speciale. Invero, l'art. 72 *bis* c.p.p. – introdotto con la L. 23.6.2017 n. 103 – e la parziale riscrittura degli artt. 71 e 345 c.p.p. oggi sanciscono l'abbandono dell'impostazione prescelta dal legislatore del 1988 e l'adesione ad una linea, già suggerita in sede interpretativa, che vede la soluzione del problema dei c.d. "eterni giudicabili" nell'individuazione dell'incapacità irreversibile come ostacolo di natura procedimentale che influisce sulla possibilità stessa di celebrare il giudizio.

L'impossibilità per il Giudice che accerti l'incapacità processuale dell'imputato di celebrare il processo – anche solo facendolo progredire ad una fase più avanzata – è stata d'altronde ribadita in una recente pronuncia della Cassazione (*cfr.*, Cass., Sez. 1, n. 21502 del 2.2.2023) relativa a un'ordinanza del Tribunale con cui quest'ultimo aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato in quanto emesso in violazione degli artt. 71 e 72 c.p.p. nei confronti di imputato socialmente pericoloso incapace di partecipare coscientemente al processo. La sentenza osserva come la tesi del ricorrente risulti erranea *"perché presuppone, in stridente contrasto con il principio sottostante alla disciplina dettata dal titolo quarto del libro primo del codice di rito, che il processo possa svolgersi, sia pure ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, nei confronti di un imputato di cui risulta già positivamente accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al processo"* e conclude affermando che, nel caso di specie, *"correttamente l'impugnato decreto ha disposto la regressione del procedimento al G.i.p., rilevando che il decreto di giudizio immediato era stato emesso, in violazione del sistema delineato dagli artt. 71 e seg. cod. proc. pen., nei confronti di imputato che, per quanto irreversibilmente incapace di partecipare al procedimento, si trovava nelle condizioni di essere sottoposto a misura di sicurezza personale in ragione dell'accertata pericolosità sociale, nella specie desunta dalle conclusioni della perizia, contestate dal ricorrente in termini generici e comunque con osservazioni che sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito"*.

Ne deriva che, come nel caso che qui occupa, di fronte a un'incapacità processuale dell'imputato, già accertata in tale fase, è il giudice della predibattimentale a dover emettere, a seconda del tipo di incapacità, l'ordinanza di sospensione del processo di cui all'art. 71 c.p.p. ovvero la sentenza di definizione del procedimento per incapacità irreversibile ai sensi dell'art. 72 *bis* c.p.p., non potendo disporsi la prosecuzione del giudizio dinnanzi al Giudice del dibattimento.

In definitiva deve affermarsi che la diagnosi di incapacità processuale paralizza l'efficacia di tutti gli atti propulsivi, determinando una stasi necessaria del procedimento nella fase in cui la stessa viene accertata.

2. La sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p. nel caso di incapacità processuale irreversibile dell'imputato socialmente pericoloso

L'ultima parte del nuovo art. 72 *bis* c.p.p. prevede poi che l'improcedibilità possa essere dichiarata solo se non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il tenore della previsione sottende che, nel bilanciamento tra esigenze di definizione del procedimento ed esigenze di tutela della collettività dalla pericolosità sociale di chi è sottoposto a procedimento, queste ultime restino comunque prevalenti, inibendo espressamente al Giudice la pronuncia di cui all'art. 72 *bis* c.p.p.

Tuttavia, stante la modifica di cui all'art. 71 co. 1 c.p.p., al Giudice che accerti una incapacità processuale irreversibile congiunta ad una diagnosi di attuale pericolosità sociale dell'imputato - nei confronti del quale

per tale ultima ragione deve essere applicata provvisoriamente una misura di sicurezza - parrebbe preclusa la strada della sospensione del procedimento, apparentemente riservata alle sole ipotesi di incapacità reversibile.

Tale apparente preclusione, in realtà, come affermato dalla giurisprudenza, non è altro che il frutto di un difetto di coordinamento tra il nuovo art. 72 *bis* e il riformulato art. 71 co. 1 c.p.p. Difetto che, invero, è stato risolto dalla Corte di legittimità che ha fornito una lettura sistematica delle norme sopracitate.

A partire dal 2020, infatti, in tema di incapacità irreversibile dell'imputato socialmente pericoloso a partecipare al processo, la Cassazione (Cass., Sez. 1, n. 10516 del 29.1.2020, Rv. 278505 - 01), rilevato il difetto di coordinamento tra l'art. 72 *bis* c.p.p., nella parte in cui espressamente preclude la pronuncia di improcedibilità per l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al procedimento allorché sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di applicabilità di una misura di sicurezza diversa dalla confisca e l'art. 71, comma 1, c.p.p., afferma che *“quando si accerti che l'imputato irreversibilmente incapace è un soggetto pericoloso, nei cui confronti deve disporsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice deve applicare le disposizioni di legge previste dall'articolo 71, cod. proc. pen., disponendo perciò con ordinanza la sospensione del procedimento, e dall'articolo 72 dello stesso codice, provvedendo ogni sei mesi ad accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, nel corso dei quali dovrà di volta in volta essere accertata anche se la sua pericolosità permane”*. Si è poi ulteriormente precisato che *“tale soluzione non comporta alcun vuoto di tutela per la collettività - potendosi, comunque, disporre, ove ne sussistano i presupposti di cui all'art. 312 cod. proc. peri., l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza - né alcun pregiudizio per le garanzie dell'imputato”* (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 11236 del 2022).

Ne discende come all'incapace irreversibile di stare in giudizio, socialmente pericoloso, si applichi comunque la disciplina di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p.

Questo Giudice ritiene, quindi, di condividere tale principio di diritto, essendo stato già accertato, nel presente processo, come l'imputata, ancorché incapace di stare in giudizio in modo irreversibile sia anche contestualmente socialmente pericolosa.

3. L'applicazione e la scelta della misura di sicurezza nel caso di specie

Dalla relazione peritale del dott. [] - qui da considerarsi integralmente richiamata – emerge in modo incontrovertibile come l'imputata risulti allo stato affetta da gravi patologie psichiatriche, quali *“una grave forma di psicosi schizofrenica di tipo disorganizzato cronica con esacerbazioni acute ricorrenti”* che hanno comportato il progressivo verificarsi di *“episodi di riacutizzazione caratterizzati dalla compromissione sia dell'esame della realtà che del comportamento”* attivando nella stessa comportamenti *“oppositivi, aggressivi e minacciosi”*.

Il perito ha inoltre individuato a carico dell'imputata ulteriori plurimi indicatori di pericolosità sociale tra cui: a) numerosi ricoveri, spesso in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), con alternanza di collaborazione e oppositività; b) una scarsa consapevolezza della malattia; c) una ridotta aderenza ai progetti terapeutici, anche alla luce della diffidenza e scarsa collaborazione mostrata persino durante la visita dello stesso perito; d) l'efficacia limitata della terapia farmacologica in atto.

Tali elementi, richiamati anche nell'istanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza depositata dal P.M., comportano l'accertamento della pericolosità sociale attuale e concreta dell'imputata, cui ne consegue l'applicazione della misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata in luogo di cura, ove la stessa è già ricoverata (Casa []), con la prescrizione dell'obbligo di assunzione della terapia farmacologica in atto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 71 e 72 c.p.p.,

ORDINA

la sospensione del presente processo, a carico di _____, nominando, quale curatore speciale dell'imputata l'Avv. Gamberini Alessandra del Foro di Bologna e demandando alla Cancelleria le comunicazioni alle parti e al curatore;

In accoglimento della richiesta del P.M.,
visti gli artt. 206, 215 c.p. e 312, 313 c.p.p.,

APPLICA

all'imputata la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata in luogo di cura, prescrivendo all'imputata:

- 1) l'inserimento presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa Psichiatrica _____ (VR), sita in via _____;
- 2) il rispetto delle norme terapeutiche impartite dal personale della struttura medesima e l'obbligo di assunzione della terapia farmacologica a lei prescritta;
- 3) di non detenere né portare armi o oggetti offensivi di alcun genere e di non fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

DISPONE

Sin d'ora, la fissazione dell'udienza del 23.3.2027 ore 9:30, Aula C, incaricando, sin d'ora, il Perito già nominato, Dott. _____, a redigere, prima della prossima udienza, una relazione di aggiornamento, onerando, altresì, le parti a depositare eventuale ulteriore documentazione medica o sanitaria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza, tramettendo copia della presente ordinanza al Curatore, alla Comunità Terapeutico-Riabilitativa Psichiatrica " _____ " e al Perito già nominato.

Ferrara, 9 settembre 2026

Il Giudice
Valentina Camurri

